



C/2024/3564

17.6.2024

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – GP, BG / Banco Santander SA**

(Causa C-561/21 ⁽¹⁾, Banco Santander (Decorrenza del termine di prescrizione))

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese connesse al contratto a carico del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che constata il carattere abusivo di tale clausola e annulla la stessa – Azione di ripetizione delle somme versate in base alla clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione)

(C/2024/3564)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: GP, BG

Convenuto: Banco Santander SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, fatta salva la facoltà, per il professionista, di provare che il suddetto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi prima della pronuncia della decisione stessa.
- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto concluso con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data anteriore in cui il giudice supremo nazionale ha pronunciato, in procedimenti diversi, sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola di cui trattasi di detto contratto.
- 3) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto stipulato con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva decorra dalla data di talune sentenze della Corte che hanno confermato, in linea di principio, la conformità al diritto dell'Unione di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione, purché questi rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

⁽¹⁾ GU C 15 del 16.1.2023.